

REGOLAMENTO DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE E
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI COMUNE DI MONTAFIA

ai sensi delle normative vigenti

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1

Consiglieri comunali

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dalla legge 25 marzo 1993, n.81.
2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art.2

Prima seduta del consiglio-Consigliere anziano

1. La prima convocazione del consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocato e preseduto dal Sindaco.
2. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art.72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e le elezioni degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, con esclusione del Sindaco, proclamati Consiglieri.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art.3

Primi adempimenti del consiglio

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi della legge 25 marzo 1993, n.81, il consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - convalida degli eletti;
 - comunicazione dei componenti della Giunta;
 - discussione e approvazione degli indirizzi generali e di governo.

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

Art.4

Composizione

- 1.I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista.
- 2.I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma,debbono far pervenire alla Segretaria del Comune,nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio,la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
- 3.I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazioni di surroga alla Segretaria del Comune.

Art.5

Costituzione

- 1.Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio,ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione,designando,contestualmente,il nominativo del capo gruppo.
- 2.I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma1.
- 3.Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione,della costituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo.

Art.6

Pressa d'atto del Consiglio

Il Consiglio,nella prima seduta utile,prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari,della designazione dei Capi gruppo e di ogni successiva variazione.

Art.7

Conferenza dei Capigruppo

- 1.I Presidenti dei gruppi consiliari costituiscono la Commissione consiliare permanente denominata"Conferenza dei Capigruppo",coordinata dal Sindaco.
- 2.La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Sindaco concorrendo,su sua richiesta o per propria iniziativa,a proporre quanto risulti utile per il proficuo svolgimento dell'attività del Consiglio.

3. Il Sindaco può sottoporre al parere della Conferenza dei Capigruppo, prima di disporre l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.

4. La Conferenza dei Capigruppo esercita le funzioni alla stessa attribuite dal presente regolamento ed in particolare:

a) provvede all'interpretazione di norme del regolamento;

b) concorre, con il Sindaco, alla programmazione periodica dei lavori del Consiglio comunale;

c) presenta al Sindaco schemi di deliberazione e proposte per l'esame e le decisioni dell'Assemblea consiliare.

5. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e coordinata dal Sindaco che stabilisce l'ordine dei lavori.

6. La Conferenza è inoltre convocata dal Sindaco quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da parte di almeno due Capigruppo.

7. La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei Consiglieri in carica.

8. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura di uno dei membri della stessa.

TITOLO III

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 8

Istituzione e composizione

1. Sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:

a) affari istituzionali;

b) cultura, istruzione pubblica, sport, volontariato, associazioni, beni culturali, tempo libero, assistenza sociale;

c) bilancio e tributi;

d) ambiente, pianificazione territoriale, lavori pubblici.

2. Ogni commissione è composta da n. 3 consiglieri comunali.

3. I presidenti delle commissioni permanenti sono eletti dalle stesse nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.

4. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione.

5. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni di Vicepresidente.

6. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare.

7. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, ora, luogo ove si tiene la riunione, da recapitarsi unitamente agli atti relativi agli argomenti da trattare in commissione ai componenti della commissione, nel loro domicilio è inviata copia al Sindaco entro lo stesso termine.

8. L'avviso di convocazione viene consegnato al domicilio indicato dal Consigliere per le convocazioni del Consiglio, se lo stesso è diverso dalla residenza anagrafica. Su richiesta scritta del Consigliere la convocazione della commissione può essere comunicata allo stesso con sistemi informatici, telematici od elettronici.

Art.9

Funzionamento delle commissioni

1. La riunione della commissione è valida quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno un rappresentante per gruppo.

2. Il Sindaco, i membri della Giunta ed i tecnici specializzati per determinate materie oggetto di trattazione in quella seduta, possono partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni, senza diritto di voto.

3. I membri delle Commissioni possono farsi assistere da un esperto nella materia di cui si tratta con diritto di parola previa autorizzazione del Sindaco esclusivamente per interventi tecnici di carattere particolare.

4. I membri possono derogare per unanime decisione alla liquidazione dei gettoni di presenza ad essi per legge spettanti, al fine di evitare aggravii di costi al bilancio dell'ente.

Art.10

Funzioni delle commissioni

Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e l'approfondimento dei risultati della gestione.

Art.11

Segreteria delle commissioni

1. Le funzioni di Segretario delle commissioni sono svolte da un componente designato dal presidente.

2. Il Segretario provvede agli adempimenti necessari al funzionamento della commissione. Redige il verbale sommario delle riunioni che viene dallo stesso sottoscritto insieme con il Presidente.

3. Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmesse al Sindaco. Il Sindaco informa la Giunta ed il Consiglio delle risultanze del verbale.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art.12

Sede riunioni

1. Le sedute del consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art.13

Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria. Sono sessioni ordinarie quelle in cui si approvano bilancio preventivo e conto consuntivo. Sono sessioni straordinarie tutte le altre.
2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune o del Sindaco.
3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorno venti dalla presentazione della domanda inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art.14

Convocazione

1. La convocazione del Consiglio è disposta a mezzo di avvisi scritti, comprendenti la data di emissione, l'indicazione del giorno e dell'ora della adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso del giorno di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza.

2. Quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili il Consiglio è convocato d'urgenza osservando i termini ridotti di convocazione stabiliti per queste adunanze.

3. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco.

4. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, è consegnato al domicilio dei Consiglieri, da messo comunale.

5. Il messo rimette la dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo.

6. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

7. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, o mediante posta celere, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso a domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

8. Su richiesta scritta dei Consiglieri contenente le indicazioni necessarie, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno possono essere fatti pervenire agli stessi con i sistemi informatici, telematici ed elettronici dei quali il Comune sia dotato.

Art.15

Avviso di convocazione-Consegna-Termini

1. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione se la convocazione è ordinaria; 3 giorni interi liberi prima se la convocazione è straordinaria.

2. Nel termine di cui al precedente comma sono compresi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne un avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

5.L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stata invitato.

6.Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art.16

Ordine del giorno

1.L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2.Spetta al Sindaco di stabilire,rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni.

3.L'ordine del giorno delle adunanze ordinarie è pubblicato all'albo del Comune nei cinque giorni precedenti quello della riunione.L'ordine del giorno delle adunanze straordinarie è pubblicato all'albo del Comune nei tre giorni precedenti a quello della riunione.Il responsabile dell'Ufficio di Segreteria deve assicurarsi che tale pubblicazione risulti esposta nei giorni suddetti.

4.L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

Art.17

Deposito degli atti

1.Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati in idoneo locale della sede comunale,nei due giorni precedenti se trattasi di convocazione straordinaria.Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno,sono depositati almeno 12 ore prima della riunione.

2.L'orario di consultazione viene stabilito in coincidenza dell'orario di apertura al pubblico.

3.Viene stabilito il termine,non inferiore a 10 giorni anteriori alla riunione prevista per l'esame,entro il quale sono presentati al Consiglio comunale,in adunanza ordinaria,gli schemi del bilancio annuale di previsione,della relazione previsionale e programmatica,del bilancio pluriennale,dell'elenco annuale di lavori pubblici di cui all'art.14 della legge 11 febbraio 1994,n.109,con gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione.Tali atti vengono,dal giorno della presentazione,depositati a disposizione dei Consiglieri i quali possono presentare al Sindaco emendamenti entro il sesto giorno precedente quello dell'adunanza stabilita per l'esame dei bilanci.

4.Viene stabilito il termine,non inferiore a 10 giorni dall'adunanza stabilita per l'esame,entro il quale devono essere depositati a disposizione dei Consiglieri comunali il rendiconto della gestione,gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione.Del deposito del conto è data comunicazione ai Consiglieri.

Art.18

Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il Segretario comunale accerta, mediante appello, il numero dei Consiglieri presenti, i cui nominativi sono annotati a verbale. Quando i Consiglieri non sono inizialmente presenti nel numero indicato nel precedente comma, il Sindaco dispone che l'appello sia rinnovato quando ritiene che tale numero sia stato raggiunto.

3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Sindaco fa registrare a verbale i presenti e dichiara deserta l'adunanza.

4. Dopo che dall'appello effettuato all'inizio dell'adunanza è stata accertata la presenza dei Consiglieri nel numero prescritto per la legalità della riunione, si presume la loro permanenza in aula per la regolarità dei lavori. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Sindaco che può sospendere brevemente i lavori e far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assenti e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Sindaco dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 20 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il nome dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I Consiglieri che escono dalla sala prima di una votazione non sono computati nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art.19

Adunanze di seconda convocazione

1. Nel caso che la prima adunanza del Consiglio comunale sia andata deserta per mancanza del numero legale dei Consiglieri per la stessa necessario, la seconda convocazione si tiene. In altro giorno, già previsto nell'invito di convocazione, dandone avviso ai Consiglieri assenti alla prima convocazione.

2. Per la validità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare il Sindaco.

Art.20

Adunanze "aperte"

- 1.Quando si verificano le particolari condizioni o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Sindaco, sentita la conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari ed idonei.
- 2.Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
- 3.In tali particolari adunanze il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
- 4.Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

Art.21

Compiti e poteri del Sindaco

- 1.Il Sindaco provvede ad assicurare il regolare funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte delle quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama i risultati.
- 2.Il Sindaco esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

Art.22

Ordine della discussione

- 1.I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Sindaco all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
- 2.Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Sindaco deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

3.Solo al Sindaco è permesso di interrompere chi sta parlando,per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

4.Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione.In caso contrario il Sindaco richiama all'ordine il Consiglieri e,ove lo stesso persista nel divagare,gli inibisce di continuare a parlare.

Art.23

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1.Il Sindaco,per esigenze proprie o su richiesta di uno o più Consiglieri,può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2.Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione,per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3.Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Sindaco o dai Consiglieri,i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula,restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Art.24

Registrazione audiovisive

E'facoltà del Sindaco autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo.

Art.25

Comunicazioni-Interrogazioni

1.All'inizio dell'adunanza,concluse le formalità preliminari,il Sindaco effettua eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.

2.Dopo gli interventi del Sindaco,un Consiglieri per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni sugli argomenti indicati al precedente comma.

3.Le comunicazioni devono essere contenute,da parte del Sindaco e dei Consiglieri che intervengono,in cinque minuti per ogni argomento trattato.

4.La trattazione delle interrogazioni avviene all'inizio della seduta pubblica,dopo le comunicazioni.

5.L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine nel quale sono iscritte all'ordine del giorno.Se il Consigliere proponente non è presente nel momento in cui deve illustrare la sua interrogazione,questa s'intende ritirata,salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.

6.L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore,con riferimento al testo della stessa depositato,entro i termini prescritti per tutti gli argomenti,negli atti dell'adunanza,Quando l'interrogazione ha per oggetto il funzionamento ed i lavori del Consiglio,Il Sindaco dà risposta

all'interrogante. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute complessivamente nel tempo di dieci minuti.

7. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro cinque minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore.

8. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

9. Le interrogazioni relative a fatti connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

10. Le interrogazioni riguardanti un argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

11. Trascorsa un'ora dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni, il Sindaco fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale.

12. Nelle adunanze in cui sono iscritti all'ordine del giorno argomenti quali lo statuto, il bilancio preventivo, il rendiconto, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è ammessa la trattazione di interrogazioni.

13. Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro trenta giorni dalla richiesta, salvo i casi d'urgenza, e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

14. Se i Consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

Art.26

Chiusura della seduta-Mancato esaurimento dell'ordine del giorno

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Sindaco dichiara sciolta la seduta.

2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Sindaco sospenda la seduta.

3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal Sindaco.

4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

Art.27

Questione pregiudiziale o sospensiva

- 1.La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso,precisandone i motivi.La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione,proponendone il ritiro.
- 2.La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza,precisandone i motivi.Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione,richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
- 3.Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.Sulle relative proposte può parlare,oltre al proponente-o ad uno di essi,nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri-un Consigliere per ciascun gruppo,per non oltre cinque minuti.Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti,con votazione palese.

Art.28

Fatto personale

- 1.Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
- 2.Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisare i motivi;il Sindaco decide se il fatto sussiste o meno.Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Sindaco decide il Consiglio,senza discussione,con votazione palese.
- 3.Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato.Gli interventi sul fatto personale non possono durare,nel loro complesso,per più di dieci minuti.

Art.29

Le votazioni

Modalità generali

- 1.L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata,normalmente,in forma palese.

2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

3. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.

4. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:

- emendamenti soppressivi;

- emendamenti modificativi;

- emendamenti aggiuntivi;

c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione; nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo;

d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

5. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

6. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

a) per i regolamenti il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;

b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale, dell'elenco annuale dei lavori pubblici e delle altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione.

Art.30

Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta. Spetta al Sindaco indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata.

2. Il Sindaco pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Sindaco ne proclama il risultato.

4.Devono essere registrati a verbale i nominativi dei Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono.

Art.31

Votazione per appello nominale

1.Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio,su proposta del Sindaco o di almeno un quinto dei Consiglieri.

2.Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si",favorevole alla deliberazione proposta,e del "no",alla stessa contrario.

3.Il Segretario comunale effettua l'appello,al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Sindaco,con l'assistenza del Segretario.

4.Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art.32

Votazioni segrete

1.Quando si devono effettuare votazioni in forma segreta il Sindaco, all'inizio della trattazione dell'argomento per il quale la stessa è prevista, procede alla nomina di tre scrutatori, scelti fra i consiglieri presenti, dei quali uno appartiene ai gruppi di minoranza.

2. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi,a mezzo di schede .

3. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:

a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato prive di segni di riconoscimento;

b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere;

c) i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando,nell'ordine, dal primo in eccedenza.

Art.33

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 34

Computo della maggioranza

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriba un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero di votanti.

2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legittima l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.

5. Se un provvedimento ottiene un egual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto; esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del consiglio.

Art. 35

Diritti dei consiglieri

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del proprio voto e dei motivi che lo hanno determinato; ha diritto inoltre di fare inserire nel verbale le proprie dichiarazioni, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui possa derivare un danno al Comune.

2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, e sentite le eventuali annotazioni presentate dalla Commissione consiliare competente, il Sindaco dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Sindaco ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere Capo gruppo, o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del relatore.
4. Il Sindaco,allo scadere, del tempo stabilito per gli interventi, invita il consigliere che ha la parola a concludere, se lo stesso non si attiene all'invito, egli gli toglie la parola.
5. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta,per non più di cinque minuti ciascuno.
6. Il Sindaco o l'Assessore delegato per materia possono intervenire nella discussione per non più di dieci minuti.
7. Il Sindaco od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
8. Il Sindaco, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
9. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti.Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo,hanno diritto anch'essi di intervenire,precisando la loro posizione nel richiedere la parola.I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
- 10.I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per la discussioni generali relative al bilancio preventivo,al conto consuntivo,ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali.In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capi gruppo,dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.
- 11.I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio comunale.Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
- 12.I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.
- 13.La proposta di deliberazione,formulata per scritto,e sottoscritta dal consigliere proponente,è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario per l'assegnazione dell'istruttoria al responsabile ai sensi dell'art.53 della Legge 8 giugno 1990,n.142 e ne informa la Giunta.Il Segretario esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento.Nel caso la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio,non legittima o priva della copertura finanziaria. Il Sindaco comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale.La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capi gruppo.Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente,il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando,con l'oggetto,il consigliere proponente.
- 14.Costituiscono emendamenti le correzioni di forma,le modificazioni integrali e parziali,le sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.In tal caso corre l'obbligo per il Sindaco di porre in votazione gli emendamenti presentati prima della votazione della proposta deliberata.

Art.36

Revoca e modifica deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art.37

La partecipazione del Segretario

Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti partecipando con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione. Il Segretario può farsi assistere da funzionari tecnici ed amministrativi del Comune.

Art.38

Il verbale dell'adunanza-Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.
2. Alla sua redazione viene provveduto dal Segretario comunale.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo sinteticamente, i concetti espressi da ciascun consigliere. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Sindaco, i loro interventi vengono riportati interamente a verbale, purchè il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima che siano pronunciati al Consiglio.
5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale ed il Segretario comunale provvede ad escluderle. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta scritta nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono recar danno alle persone.
7. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
8. Il verbale delle adunanze è firmato dal Sindaco, dal Segretario comunale e dal consigliere anziano.

9. I verbali delle sedute precedenti sono posti in approvazione dal Consiglio nella seduta successiva. Qualora i consiglieri ritengono che il verbale di una delibera non corrisponde fedelmente agli interventi espressi o la sintesi del Segretario non abbia riportato elementi ritenuti importanti possono proporre integrazione al verbale prima della votazione. In tal caso il verbale verrà messo in approvazione con la rettifica presentata.

TITOLO V

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art.39

Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stessa o della giunta su questioni di particolare rilievo.
2. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile o per iscritto.

Art.40

Svolgimento delle interpellanze

1. Se il Sindaco fissa una seduta apposita per discutere l'interpellanza, il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta stessa, per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.

Art.41

Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio comunale.
2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalle leggi e dallo statuto.

3. La proposta di deliberazione, formulata per scritto e corredata di una relazione illustrativa, è sottoposta al Sindaco il quale la trasmette per la valutazione alla Giunta, previa effettuazione dell'istruttoria di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio o priva della copertura finanziaria, il Sindaco comunica al Consigliere proponente che stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

Art. 42

Attività ispettiva-Interrogazioni e mozioni

1. I Consiglieri nell'esercizio dell'attività e del sindacato ispettivo di cui al primo comma dell'art. 19 della legge 25 marzo 1993, n. 81, hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

2. Le interrogazioni sono presentate, per scritto, al Sindaco e sono firmate dai proponenti.

3. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. La risposta è data, di norma, nella prima adunanza del Consiglio che si tiene entro il termine di cui sopra, previsto dall'art. 19 della legge 25 marzo 1993, n. 81. Nel caso in cui entro il termine predetto non si tengano adunanze del Consiglio, la risposta è data per scritto.

4. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

5. Le mozioni devono essere presentate per scritto al Sindaco, firmate dal Consigliere proponente, e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio convocata dopo la loro presentazione.

6. La mozione consiste in una proposta al Consiglio comunale riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio stesso, del Sindaco o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per le deliberazioni.

Art. 43

Votazioni delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VI

PROCEDURE PARTICOLARI

Art.44

Proposta di mozione di sfiducia costruttiva.Revoca e sostituzione degli assessori

- 1.Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
- 2.Le modalità per la presentazione,per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art.37 della legge 8 giugno 1990,n.142 e modifica Legge 265/99,che disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni,per la revoca e per la sostituzione degli assessori.
- 3.Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

TITOLO VII

I CONSIGLIERI COMUNALI

MANDATO ELETTIVO-DISCIPLINA

Art.45

Disposizioni di legge e norme generali di comportamento

- 1.L'elezione dei Consiglieri comunali,la loro durata in carica,il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
- 2.Il comportamento dei Consiglieri comunali nell'esercizio delle loro funzioni deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione,nel rispetto della distinzione tra le funzioni,i compiti e le responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei dirigenti e responsabili dell'attività amministrativa e di gestione.
3. Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune. L'espletamento degli incarichi predetti non è causa di ineleggibilità o di incompatibilità a ricoprire cariche presso il Comune ma costituisce un divieto che i Consiglieri hanno l'obbligo di osservare.
4. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sono al quarto grado. Durante l'esame, discussione e votazione della delibera devono assentarsi dalla riunione richiedendo al Segretario che faccia risultare tale loro assenza dal verbale.
5. Il Consiglio comunale assicura condizioni di pari opportunità fra uomo e donna nell'adozione dei provvedimenti e nelle nomine di sua competenza.

Art. 46

Entrata in carica

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti.

Art. 47

Dimissioni

Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lett. b), numero 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.

Art. 48

Decadenza e rimozione dalla carica per cause di ineleggibilità, incompatibilità e condanne.

1. Quando nel corso del mandato sia rilevata l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini previsti dall'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato ai sensi dell'art. 9 bis del TU. 16 maggio 1960, n. 570.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154, ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio la contesta al Consigliere interessato e attiva la procedura di cui all'art. 7 della legge citata. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando copiano atti contrari alla Costituzione; o per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
4. I Consiglieri comunali decadono di diritto dalla carica dalla data di condanna definitiva per i delitti di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, modificato dalle leggi 18 gennaio 1992, n. 16 e 13 dicembre 1999, n. 475, o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che applica una misura di prevenzione prevista dalla suddetta disposizione. Per tutti gli effetti sopra indicati la sentenza prevista dall'art. 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

5. Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi tre e quattro, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi, adotta le deliberazioni conseguenti e procede alla surrogazione con il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto, previo accertamento dell'inesistenza di cause di ineleggibilità o di condizioni di incompatibilità.

Art.49

Consiglieri comunali: decadenza per mancata

Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio comunale, è espulso negativamente dalla procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per scritto dal Consigliere al Sindaco, entro il giorno successivo a ciascuna riunione.

3. Il Consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il Sindaco di notificare contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio tramite il Sindaco, entro dieci giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze, ove possibile documentate. Il Consiglio decide con votazione in forma palese. Quando sia pronunciata la decadenza, si procede nella stessa riunione alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti nella lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto, previo accertamento dell'inesistenza di cause di ineleggibilità o di condizioni di incompatibilità.

Art.50

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Sindaco la richiesta dei Consiglieri che viene immediatamente allo stesso trasmessa dopo la registrazione al protocollo generale.

Art.51

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di accesso alle notizie ed informazioni a tal fine utili ed a quando può essere effettivamente funzionale allo svolgimento dei loro compiti.

2. Secondo quanto stabilito dall'art.31, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n.142, e dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 9 giugno 1998, i Consiglieri comunali, per esercitare il

diritto di accesso di cui al precedente comma, è sufficiente che nella richiesta rappresentino l'effettiva utilità delle notizie e delle informazioni richieste per l'esercizio del mandato elettivo.

3. I Consiglieri comunali nell'utilizzazione dei dati acquisiti sono vincolati alle finalità effettivamente pertinenti all'esercizio del mandato elettivo e devono rispettare il dovere di segreto nei casi espressamente determinati dalla legge, dai divieti di divulgazione di dati personali sensibili e di quelli relativi allo stato di salute, di cui rispettivamente all'art. 22 ed all'art. 23, quarto comma, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni.

4. Il diritto di cui al presente articolo non si estende a quanto è soggetto al segreto delle indagini penali ed alla segretezza di particolare corrispondenza stabilita per legge.

Art. 52

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso relative all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

2. Le copie vengono rilasciate in carta libera entro 30 gg. Con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale.

3. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al Consigliere comunali rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio sia perché l'esercizio del diritto di accesso attiene all'esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è titolare, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.

4. Il Segretario Comunale qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

NORME TRANSITORIE

Per quanto riguarda le commissioni già istituite prima dell'approvazione del presente regolamento, le stesse rimangono in carica fino alla scadenza del mandato.

Il presente regolamento:

-E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del

Con atto n.....;

-E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal.....

al.....;

-E' stato affisso all'Albo Pretorio comunale dal.....al.....

Per 15 giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione,allo stesso Albo Pretorio,ed in altri luoghi consueti,di apposito manifesto annunciante la detta affissione,

-E' entrato in vigore il

Data.....

Timbro

Il Segretario Comunale

.....

